

ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL

Addì, 23 luglio 2008

La FEDERFARMA nelle persone del Dott. Carlo Ghiani, in qualità di coordinatore della Commissione Rapporti-lavoro composta dai Dott.ri Franco Caprino, Alessandro Cicilloni, Cesare Quey, Giuseppe Palaggi, Giancarlo Visini, Michele Crapanzano, Arturo Maresca, assistiti dal Dott. Aurelio Calcaterra e dal Dott. Bruno Foresti

e

la FILCAMS CGIL rappresentata da LUIGI COPPINI
la FISASCAT CISL rappresentata da ROSETTA RASO
la UILTUCS UIL rappresentata da ANTONIO VARGIU,
assistiti dalla Delegazione Sindacale composta dai Sigg.: Giuliana Baretta, Giovanna Catizone, Artemigia Ioli, Luciana Mastrocola, Dario Campetto, Antonella Protopapa; Gino Viero, Gabriella Dearca.

stipulano il presente Accordo di Rinnovo, con i patti di seguito specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 5 maggio 2005 che, per le parti non modificate, resta in vigore.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le Parti convengono che, essendosi ormai completato il quadro normativo di regolamentazione, viene prevista l'attivazione della previdenza complementare.

Fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore, la contribuzione al PREVIPROF viene stabilita nella misura fissa pari al 1,05 % a carico del datore di lavoro ed allo 0,55 % a carico del lavoratore che può anche decidere di incrementare la sua quota. Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo, che il datore di lavoro verserà un importo una tantum di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00. Tale contribuzione decorre dal terzo mese successivo a quello di stipula del presente accordo e riguarda i dipendenti che abbiano superato un'anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi.

La retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale contributo è quella utilizzata per il TFR.

La contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati al PREVIPROF.

L'art. 85, CCNL viene abrogato.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le Parti convengono sulla necessità di individuare forme di assistenza sanitaria integrativa che possano efficacemente intervenire a favore dei lavoratori.

Attesa la pluralità di alternative attraverso le quali si possono realizzare tali interventi, si conviene di affidare all'ENTE BILATERALE il compito di procedere ad una valutazione analitica di fattibilità da sottoporre entro il 30.10.2008 alle Parti stipulanti.

Le Parti stipulanti si impegnano, entro il 31.12.2008, ad attivare una specifica sessione di negoziazione finalizzata a dare attuazione all'assistenza sanitaria integrativa che, nell'auspicato caso di esito positivo di tale negoziazione, sarà resa operativa entro il 31.3.2009.

ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO SUL LAVORO

I trattamenti economici per malattia o infortunio a carico dell'INPS o dell'INAIL sono anticipati dal datore di lavoro ed i relativi importi saranno posti a conguaglio con i contributi dovuti agli stessi Istituti previdenziali.

Nel caso di infortunio sul lavoro il trattamento retributivo riconosciuto al dipendente sarà integrato al 100%.

Nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico INAIL fosse superiore alla normale retribuzione, al lavoratore sarà corrisposto quanto erogato dall'INAIL.

Tale norma decorre dal terzo mese successivo a quello di stipulazione del presente accordo di rinnovo.

ENTE BILATERALE

L'art. 98 CCNL viene così modificato:

A) L'elencazione di cui al primo comma viene sostituita dalla seguente:


2008 euro 200.000,00;

2009 euro 205.000,00;

2010 euro 210.000,00 se, alla scadenza contrattuale del presente CCNL, non si pervenga – come, invece, auspicano congiuntamente le Parti – alla stipula del nuovo accordo di rinnovo.

B) Il secondo comma viene così sostituito: “Gli importi di cui al primo comma sono posti a carico dei titolari di farmacia con dipendenti”.

C) Il terzo e quarto comma sono abrogati.



Viene inserito un ultimo comma così formulato: “Con decorrenza dal 1 settembre 2008 i lavoratori dipendenti – che non manifesteranno espressamente una volontà diversa – verseranno all’Ente Bilaterale un contributo nella misura di € 1,00 al mese per quattordici mensilità. Tale contributo potrà essere versato, in un’unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento.”

DICHIARAZIONE A VERBALE DI FEDERFARMA

FEDERFARMA dichiara che se le risorse (di cui al primo comma dell’art. 98 CCNL) a disposizione dell’ENTE BILATERALE non fossero sufficienti a consentire a ciascuna delle tre OO.SS. stipulanti di fruire di almeno due distacchi sindacali a tempo pieno (o equivalente) per ciascuna O.S. da fruire a decorrere dal mese successivo a quello di stipula del presente accordo, verserà per il solo anno 2009 un contributo straordinario per garantire all’ENTE BILATERALE le risorse finanziarie necessarie per tali distacchi. Per il 2010 le Parti stipulanti si incontreranno per definire idonee soluzioni.

L’art. 99 CCNL viene così modificato:

A) nell’ultimo comma le parole “non oltre il 31 gennaio 2007” sono sostituite dalle parole “non oltre il 31 gennaio 2010”.

L’art. 102 CCNL viene così modificato:


A) Gli ultimi due commi vengono così sostituiti:

“Per la pratica realizzazione di quanto sopra, le Parti concordano di fissare in euro 4,00 annui a carico di ogni farmacia il contributo da destinare all’Ente Bilaterale Nazionale per gli anni 2008, 2009 stabilendo un numero convenzionale di farmacie aderenti a FEDERFARMA pari a 13.900 unità”. Se, alla scadenza del presente CCNL, non si pervenga – come, invece, auspicano congiuntamente le Parti - alla stipula del nuovo accordo di rinnovo, il contributo di euro 4,00 sarà erogato anche per l’anno 2010.

Vengono abrogati gli artt. 103, 104 e 105 CCNL.

Le funzioni – ancora attuali – previste dai predetti articoli abrogati, verranno attribuite all’Ente Bilaterale ~~e~~ troveranno altre soluzioni adeguate in sede di stesura del presente CCNL, nella convinta valorizzazione del principio della bilateralità che ispira le Parti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA



Le Parti stipulanti chiederanno all'ENTE BILATERALE di attivare, nelle forme che saranno ritenute più efficaci, un'azione di monitoraggio finalizzata a verificare l'applicazione del presente CCNL su tutto il territorio nazionale.

Tale azione di monitoraggio potrà essere realizzata anche tramite confronti sindacali a livello territoriale su richiesta delle OO.SS. stipulanti e con la partecipazione dell'ENTE BILATERALE.

ECM

A modifica ed integrazione del Verbale d'intesa del 26 marzo 2006 (che valeva anche per il 2007) e dell'art. 39 CCNL, che, per la parte non modificata restano in vigore, le Parti convengono.

1. la farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi ECM validamente certificati – sempre a fronte della effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali – l'importo di 80 euro per l'anno 2008

Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

2. La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'effettiva partecipazione ai corsi ECM debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2008.

Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2008 al farmacista dipendente – che abbia, comunque partecipato ai corsi ECM ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2008 – può essere corrisposto, a fronte dell'esibizione della relativa documentazione ed entro e non oltre il 31 gennaio 2009, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 58 del CCNL.

In sede regionale ed entro il 31.10.2008, la materia potrà essere diversamente definita.

In caso di modifiche normative, le Parti si incontreranno tempestivamente per valutare le soluzioni da adottare.

INCREMENTI ECONOMICI

Gli incrementi economici sono previsti nelle misure e con le decorrenze indicate nella tabella allegata (v. allegato "A").

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nella definizione degli incrementi relativi al periodo successivo al 31 gennaio 2010, non si terrà conto dell'inflazione reale intervenuta anteriormente alla data di stipula del presente accordo.

Le Parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2009 per un esame dell'andamento inflativo.

L'una tantum verrà pagata nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella allegata (v. allegato "B").

L'una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine e di apprendistato, in forza alla data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:

- a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2006-31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);
- b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2006- 31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).

L'una tantum non viene computata ai fini del TFR e di ogni altra retribuzione indiretta e differita. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della erogazione della seconda tranche l'importo dell'una tantum verrà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto.

L'indennità speciale quadri di cui all'art. 4 CCNL viene incrementata nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella allegata (v. allegato "C").

Gli importi di cui ai commi precedenti da erogare a titolo di una tantum saranno versati al dipendente previa integrale deduzione di quanto già corrisposto al dipendente a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

Resta confermata l'attuale differenziazione per le Farmacie Rurali Sussidiate.

DISPOSIZIONI FINALI


Le Parti convengono di apportare le seguenti modifiche al vigente CCNL:

1. Vengono abrogate le parole "né agli apprendisti" di cui all'art. 48, ultimo comma CCNL.
2. Nell'art. 4, CCNL si prevede che: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del farmacista

collaboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nel primo livello super”.

3. In via sperimentale all'art. 18, CCNL, alla fine del primo comma, si aggiunge: “La durata normale dell'orario di lavoro è di 40 ore settimanali. Tale durata può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all'anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L'orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale”. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali.
4. All'art. 29, si aggiunge il seguente comma finale: “Il termine di 18 mesi di cui all'art. 10, comma primo, D. Lgs., 66/2003 viene portato a 24 mesi”.
5. L'art. 110, primo comma CCNL viene modificato prevedendosi la data del 31 gennaio 2010 come data di scadenza della parte economica e normativa del CCNL, ferme restando le diverse decorrenze previste per i singoli istituti dal presente accordo. Resta assorbito l'art. 2 CCNL per quanto riguarda decorrenza e durata.

Le Parti si impegnano a definire la stesura del CCNL entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.



Allegato A

FARMACIE PRIVATE

LIVELLI	PAGA BASE al 31/07/08	aumento CCNL 1/8/08	nuova paga base dal 1/8/08	CONTINGENZA	E.D.R.	I.S.Q.	TOTALE
1° super	1.261,86	157,44	1419,30	536,07	10,33	100,71	2.066,41
1° + 12 anni	1.067,19	140,00	1207,19	530,45	10,33	110,00	1.857,97
1° + 2 anni	1.067,19	140,00	1207,19	530,45	10,33	100,00	1.847,97
1°	1.067,19	140,00	1207,19	530,45	10,33		1.747,97
2°	894,73	124,22	1018,95	521,63	10,33		1.550,91
3°	825,22	117,94	943,16	519,00	10,33		1.472,49
4°	733,53	109,64	843,17	515,40	10,33		1.368,90
5°	637,78	101,01	738,79	512,07	10,33		1.261,19
6°	563,93	94,32	658,25	509,11	10,33		1.177,69

LIVELLI	PAGA BASE al 31/07/2009	aumento CCNL 1/8/09	nuova paga base da 1/8/09	CONTINGENZA	E.D.R.	I.S.Q.	TOTALE
1° super	1419,30	39,36	1.458,66	536,07	10,33	100,71	2.105,77
1° + 12 anni	1207,19	35,00	1.242,19	530,45	10,33	130,00	1.912,97
1° + 2 anni	1207,19	35,00	1.242,19	530,45	10,33	100,00	1.882,97
1°	1207,19	35,00	1.242,19	530,45	10,33		1.782,97
2°	1018,95	31,05	1.050,00	521,63	10,33		1.581,96
3°	943,16	29,48	972,64	519,00	10,33		1.501,97
4°	843,17	27,41	870,58	515,40	10,33		1.396,31
5°	738,79	25,25	764,04	512,07	10,33		1.286,44
6°	658,25	23,58	681,83	509,11	10,33		1.201,27

Aut. VI. *[Signature]* *[Signature]*

UNA TANTUM FARMACIE PRIVATE

Allegato B

LIVELLI	UNA TANTUM 1° TRANCHE CCNL 1/10/08	UNA TANTUM 2° TRANCHE CCNL 31/3/09	UNA TANTUM CCNL TOTALE
1° super	674,76	697,25	1.372,01
1°	600,00	620,00	1.220,00
2°	532,36	550,11	1.082,48
3°	505,44	522,29	1.027,74
4°	469,88	485,55	955,43
5°	432,91	447,34	880,25
6°	404,25	417,72	821,97

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

INDENNITA' SPECIALE QUADRI

LIVELLI	I.S.Q.	aumento 1/12/2007	nuova I.S.Q. da 1/12/07	aumento 1/8/2008	nuova I.S.Q. da 1/8/08	aumento 1/3/2009	nuova I.S.Q. da 1/3/2009
1° super	100,71	-	100,71	-	100,71	-	100,71
1° + 12 anni	100,71	9,29	110,00	-	110,00	20,00	130,00
1° + 2 anni	82,63	-	82,63	17,37	100,00	-	100,00





FARMACIE RURALI SUSSIDIATE

LIVELLI	PAGA BASE al 31/07/08	CCNL 1/8/08	nuova paga base da 1/8/08	CONTIN GENZA	E.D.R.	I.S.Q.	TOTALE
1° super	1.211,38	151,15	1362,53	536,07	10,33	100,71	2.009,64
1° + 12 anni	1.024,50	134,40	1158,90	530,45	10,33	110,00	1.809,68
1° + 2 anni	1.024,50	134,40	1158,90	530,45	10,33	100,00	1.799,68
1°	1.024,50	134,40	1158,90	530,45	10,33		1.699,68
2°	858,95	119,25	978,20	521,63	10,33		1.510,16
3°	792,22	113,22	905,44	519,00	10,33		1.434,77
4°	704,18	105,25	809,43	515,40	10,33		1.335,16
5°	612,27	96,97	709,24	512,07	10,33		1.231,64
6°	541,36	90,55	631,91	509,11	10,33		1.151,35

LIVELLI	PAGA BASE al 31/07/2009	aumento CCNL 1/8/09	nuova paga base da 1/8/09	CONTIN GENZA	E.D.R.	I.S.Q.	TOTALE
1° super	1362,53	37,79	1.400,32	536,07	10,33	100,71	2.047,43
1° + 12 anni	1158,90	33,60	1.192,50	530,45	10,33	130,00	1.863,28
1° + 2 anni	1158,90	33,60	1.192,50	530,45	10,33	100,00	1.833,28
1°	1158,90	33,60	1.192,50	530,45	10,33		1.733,28
2°	978,20	29,81	1.008,01	521,63	10,33		1.539,97
3°	905,44	28,30	933,74	519,00	10,33		1.463,07
4°	809,43	26,31	835,74	515,40	10,33		1.361,47
5°	709,24	24,24	733,48	512,07	10,33		1.255,88
6°	631,91	22,64	654,55	509,11	10,33		1.173,99

Anteo

Anteo

Ar

Ar

Allegato E

UNA TANTUM FARMACIE RURALI SUSSIDIATE

LIVELLI	UNA TANTUM 1° TRANCHE CCNL 1/10/08	UNA TANTUM 2° TRANCHE CCNL 31/3/09	UNA TANTUM CCNL TOTALE
---------	--	---	---------------------------------

1° super	647,77	669,36	1.317,13
1°	576,00	595,20	1.171,20
2°	511,07	528,11	1.039,18
3°	485,23	501,40	986,63
4°	451,09	466,12	917,21
5°	415,59	429,45	845,04
6°	388,08	401,02	789,10

[Signature]

[Signature]

[Signature]